

# **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO**

Il **Municipio di Porza**, richiamati:

- gli art. 192 e 194 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale) del 10 marzo 1987;
- la Legge edilizia del 13 marzo 1991 ed il Regolamento di applicazione LE del 9 dicembre 1992;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 dell'8 ottobre 1999;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008
- l'art. 98 del Regolamento comunale dell'11 dicembre 2000;
- la risoluzione municipale del 29 gennaio 2007/no.36/07

## **ordina**

**Art. 1** Campo di applicazione e scopo

A partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza verranno sostenuti, da parte del Comune, interventi in materia di risparmio energetico.

La presente ordinanza ha lo scopo di incentivare il risparmio energetico per sensibilizzare gli utenti sulla possibilità di realizzare costruzioni a basso consumo energetico e di sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile.

**Art. 2** Tassa di costruzione (licenza)

Il Comune rimborsa la tassa di costruzione sulla licenza edilizia se viene adempito almeno uno dei seguenti requisiti ritenuto quanto richiesto dal DE del 5 febbraio 2002:

- pannelli solari per la produzione di acqua sanitaria per tutto l'edificio;
- stufa o camino a legna con alto grado di rendimento a complemento del riscaldamento;
- recupero del calore domestico;
- pompa di calore;
- risanamento energetico dell'edificio;
- il sistema di riscaldamento dell'edificio e produzione acqua calda sanitaria è esclusivamente solare e/o a legna;
- sono installati pannelli fotovoltaici per la produzione di tutta l'energia elettrica necessaria all'edificio;
- l'edificio è costruito o risanato secondo lo standard Minergie, regolarmente certificato.

**Art. 3** Obblighi

- A) Allegata alla domanda di costruzione dovrà essere presentata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative all'articolo due (2).
- B) Il calcolo per il risparmio energetico dovrà essere allestito in base alle normative cantonali e federali vigenti.
- C) Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente ossequiate.

**Art. 4** Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere presentata al Municipio la documentazione che attesti l'intervento di risparmio energetico realizzato. Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti Uffici cantonali, in modo particolare della SPAA (Sezione protezione acque ed aria), Ufficio del risparmio energetico.

**Art. 5** Restituzioni - rimborsi

Con il rilascio del permesso di abitabilità, ritenuto ossequiato l'art.3 (pt. C), dietro richiesta dell'istante, il Municipio provvede a rimborsare la tassa di licenza edilizia per gli interventi realizzati in conformità all'art.2.

**Art. 6** Organo decisionale

Il Municipio è competente per decidere inappellabilmente sul versamento del contributo.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 1 al 15 febbraio 2007 ed entrerà in vigore alla scadenza dei termini di ricorso. La nuova ordinanza municipale abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Roberto Bizzozero  
Il Segretario: Walter De Vecchi

6948 Porza, 30 gennaio 2007  
Approvato con RM del 29.01.2007 – no.36/07

**Pubblicazione:**

**La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 1.02.2007 al 15.02.2007.  
Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.**